



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13”;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000;
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del'11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 04.11.2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore regionale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Dott. Maurizio Croce;

- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n° 3. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n° 4. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTA la deliberazione di Giunta n° 76 del 22 marzo 2016 "Legge di stabilità regionale 2016 e bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 – Allegato 4/1- 9.2- Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;
- VISTA la nota assunta al prot. ARTA al n. 17130 del 15/03/2016 con cui la ditta Edil Scami srl, con sede legale ed impianto in c/da Ponente, snc, in Lampedusa (AG), ha richiesto la rettifica del D.A. n. 38/Gab del 01/02/2016 emesso da questo Assessorato, relativo al "Progetto di riqualificazione dell'impianto di produzione di calcestruzzi, produzione di manufatti in cemento e di recupero di rifiuti non pericolosi", riguardante:
- Correzione del numero del foglio di mappa relativo alle particelle nn. 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 e 115, in quanto nell'art. 1, pagina 3 del D.A. n. 38/Gab del 01/02/2016, è stato erroneamente indicato il numero 47 anziché il n. 3 del predetto foglio di mappa;
 - inserimento della particella n. 86 del Foglio di mappa n.1 erroneamente non indicati nello stesso D.A. così come previsti in progetto;
- VISTO il D.A. n. 38/Gab del 01/02/2016, con cui questo Assessorato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso giudizio di compatibilità positivo, con prescrizioni, per il "Progetto di riqualificazione dell'impianto di produzione di calcestruzzi, produzione di manufatti in cemento e di recupero di rifiuti non pericolosi", presentato dalla ditta Edil Scami srl;
- VISTO il rapporto istruttorio-parere ambientale prot. n. 1501 del 12.01.16 del Servizio 1 VAS-VIA;
- VISTO il rapporto istruttorio - parere ambientale (Integrazione) prot. n. 50510 del 25/07/2016 del Servizio 1 Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- CONSIDERATO che dal riesame del D.A. n. 38/Gab del 01/02/2016, è emerso che:
- il numero del foglio di mappa relativo alle particelle sopra citate è stato indicato in modo non corretto per mero errore materiale;
 - la particella n. 86 del foglio di mappa n. 1, non è stata inserita per mera dimenticanza, pur essendo stata prevista in progetto;
- pertanto le inesattezze sopra evidenziate non riguardano in alcun modo né il proponente né il progetto, circostanza questa che rende plausibile di accoglimento l'istanza di rettifica avanzata dalla ditta Edil Scami s.r.l.;
- FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

art. 1) L'art. 1 del Decreto Assessoriale n. 38/Gab del 01/02/2016, concernente il provvedimento positivo con prescrizioni reso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il "Progetto di riqualificazione dell'impianto di produzione di calcestruzzi, produzione di manufatti in cemento e di recupero di rifiuti non pericolosi", presentato dalla ditta Edil Scami srl, con sede legale ed impianto in c/da Ponente, snc, in Lampedusa (AG), è così sostituito:

"Per le motivazioni espresse in premessa, si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto di riqualificazione dell'impianto di produzione di calcestruzzi, produzione di manufatti in cemento e di recupero di rifiuti non pericolosi", di

proprietà della Ditta Edil Scami srl, ubicato in un'area censita in catasto al foglio di mappa n. 3, particelle nn. 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 e 115 e al foglio di mappa n. 1, part. n. 86, in C.da Ponente, del Comune di Lampedusa (AG)", con le seguenti prescrizioni:

- 1) Al termine di ogni giornata lavorativa al fine di evitare il rischio di dispersioni di oli ed inquinanti nel terreno, si dovranno ricoverare i mezzi in aree opportunamente predisposte dotate di sistema di impermeabilizzazione del suolo.
- 2) Informare gli addetti ai lavori con tabelle esplicative di essere in un sito SIC e ZPS;
- 3) Per tutto il periodo di permanenza del cantiere si dovranno ottimizzare le procedure di lavorazione al fine di abbattere e/o eliminare l'emissione di rumori, fumi e luci di cantiere;
- 4) Evitare le lavorazioni di cantiere durante le ore notturne;
- 5) Effettuare, immediatamente dopo la fine dei lavori, il ripristino dei luoghi di cantiere eliminando dal sito qualsiasi tipo di rifiuto;
- 6) Il progetto esecutivo, per i nuovi edifici, dovrà prevedere di contenere i consumi energetici della struttura mediante l'adozione di sistemi, quali ad esempio:
 - vetri camera ed infissi a taglio termico per l'isolamento acustico e termico degli immobili;
 - intonaci isolanti/traspiranti per l'abbattimento del ponte termico tra interno ed esterno.
- 7) Evitare che l'impianto sia in esercizio durante le ore notturne;
- 8) L'illuminazione dovrà essere con il fascio luminoso indirizzato verso il basso;
- 9) Perimetrare l'impianto non solo con pali in legno e rete metallica ma altresì realizzare una bordura di essenze vegetali autoctona (con impianto di irrigazione) che possa bloccare la deriva delle polveri, avente una altezza non inferiore ai quattro metri;
- 10) Separare le aree di deposito inerti con aiuole (essenze autoctone);
- 11) Effettuare le pavimentazioni dei percorsi interni con blocchetti in calcestruzzo percolanti.
- 12) nel nuovo P.R.G., in fase di approvazione, qualora vengano individuate nuove aree destinate ad accogliere impianti produttivi quali quello in esame, il proponente dovrà provvedere alla delocalizzazione dello stabilimento in parola, previo ripristino ambientale dei luoghi;
- 13) I materiali di risulta delle operazioni di demolizione degli edifici e delle attrezzature esistenti, se non recuperati all'interno dello stesso impianto di frantumazione in progetto, dovranno essere trattati presso impianti terzi autorizzati, da individuarsi prima dell'avvio dei lavori;
- 14) Le aree destinate alla messa in riserva, al trattamento e alla movimentazione dei rifiuti dovranno essere dotate di idoneo sistema di impermeabilizzazione;
- 15) I rifiuti non idonei ad essere sottoposti all'operazione di recupero proposta, individuati mediante cernita e selezione dei rifiuti in ingresso in apposita area, dovranno essere stoccati per tipologie omogenee in cassoni a tenuta stagna muniti di copertura e posti su aree provviste di idonea pavimentazione;
- 16) L'attività di messa in riserva dei rifiuti polverulenti dovrà essere protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 17) Nei pressi delle attrezzature e dei macchinari maggiormente responsabili di emissioni acustiche (frantoio, betoniere, ecc.) dovranno essere installati dei pannelli fonoassorbenti o, in alternativa, sistemi equivalenti di contenimento del rumore;
- 18) Il previsto potenziamento della barriera verde perimetrale dovrà anche prevedere eliminazione completa degli impianti della xenofita *Acacia saligna*. La scelta delle specie da mettere a dimora dovrà comunque essere effettuata di concerto con l'ente gestore della R.N.O. "Isola di Lampedusa";
- 19) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente è onerato di verificare, tramite una campagna di monitoraggio in fase di esercizio dell'impianto le cui modalità di esecuzione dovranno essere concordate con A.R.P.A. Sicilia - Struttura territoriale di Agrigento, il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in tema di rumore, qualità dell'aria e scarichi idrici. Qualora fosse verificato un superamento dei suddetti limiti il proponente dovrà individuare delle idonee misure di mitigazione in un'apposita Relazione integrativa da trasmettersi a questo Assessorato;
- 20) A titolo di misura di mitigazione degli impatti ambientali negativi sulle componenti biotiche ed in particolare sull'avifauna nidificante nelle falesie rocciose, il proponente è onerato di redigere e attuare, di concerto con l'ente gestore della R.N.O. "Isola di Lampedusa", un piano di monitoraggio pluriennale dello stato di salute ecologica, in termini sia qualitativi che quantitativi (censimento delle coppie, analisi delle relazioni trofiche, successo riproduttivo, ecc.), della popolazione

nidificante a Lampedusa e Lampione di Falco della regina, i cui risultati dovranno essere trasmessi a questo Dipartimento con cadenza annuale per le valutazioni di competenza.”

art. 2 Sono fatti salvi gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10 del D.A. n. 38/Gab del 01/02/2016.

art. 3 Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 09/08/2016

F.to

L'ASSESSORE
Dott. Maurizio Croce